

Cassazione penale sez. II, 16/09/2025, n. 31132

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Catania confermava la pronuncia emessa in data 19/07/2022 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania che, all'esito di rito abbreviato, aveva dichiarato A.A. responsabile del reato di truffa in concorso con B.B., esclusa l'aggravante di cui all'art. 640, comma secondo n.2 bis cod. pen., con irrogazione della pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 60,00 di multa, condizionalmente sospesa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen, nonché la mancanza ed illogicità della motivazione.

La Corte di appello ha fondato il giudizio di responsabilità esclusivamente sulla circostanza che egli era titolare dell'utenza telefonica utilizzata per la trattativa di vendita del ponte sollevatore oggetto della contesta truffa, nonostante l'imputato avesse dichiarato, nel corso delle sommarie informazioni rese in corso di indagine, di non essere utilizzatore della stessa, fornendo spiegazioni al riguardo.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 131 bis cod. pen. e l'assenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Corte di appello si è pronunciata sulla richiesta avanzata dal coimputato B.B. e nulla ha statuito, invece, con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente che è incensurato.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonché l'assenza e comunque l'illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale lieve.

La Corte di appello non si è pronunciata sulla richiesta della diminuzione avanzata dall'odierno ricorrente, ma esclusivamente su quella proposta dal coimputato B.B. valorizzando, con motivazione illogica, il valore del macchinario che, tuttavia, è irrilevante poiché il bene messo in vendita era inesistente, mentre avrebbe dovuto valutare gli effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa a seguito dell'azione fraudolenta.

2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 62 bis cod. pen., nonché l'assenza e illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento

delle attenuanti generiche.

La Corte di appello ha escluso la diminuzione affermando che non ci erano ragioni per la sua concedibilità, senza confrontarsi con le deduzioni contenute nell'atto di appello ove si evidenziava che l'imputato, soggetto giovane di età, incensurato e che aveva serbato un comportamento collaborativo spiegando le ragioni per le quali non era utilizzatore dell'utenza telefonica utilizzata per il compimento della truffa.

2.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 58 legge n. 689 del 1981, nonché l'assenza e illogicità della motivazione in punto di mancata applicazione di sanzione sostitutiva.

Rileva il ricorrente che agli atti era presente procura speciale rilasciata dall'imputato al difensore che contemplava la possibilità per quest'ultimo, così testualmente si legge nel ricorso, di determinare l'entità della pena da richiedere, di redigere e presentare tutte le istanze di qualsiasi tipo; che, in ogni caso, per la pena pecuniaria sostitutiva (in astratto applicabile nel caso di specie poiché la sanzione detentiva inflitta pari a quattro mesi di reclusione) non è necessaria procura speciale.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità.

La censura, in parte, non consentita e, per altra parte, manifestamente infondata.

Quanto alla denunciata inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., va richiamato e ribadito l'orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte sotto il profilo della violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in

motivazione).

La prospettata violazione dell'art. 640 cod. pen., pur astrattamente deducibile, non è conferente nella specie atteso che con il ricorso non si discute della sussistenza e materialità della contestata truffa in forma concorsuale, bensì la riconducibilità della stessa all'odierno ricorrente.

La censura relativa al dedotto vizio motivazionale è palesemente infondata.

La Corte territoriale ha fornito risposta non illogica alle prospettazioni difensive contenute nell'atto di appello (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) dando conto che la scheda telefonica pacificamente utilizzata per la trattativa di vendita del ponte sollevatore (pagato dall'acquirente che, tuttavia, mai l'aveva ricevuto) era intestata a A.A. il quale alla polizia giudiziaria aveva dichiarato che la stessa gli era stata sottratta ma non aveva, tuttavia, allegato alcunché in proposito, pur avendo rilevante interesse a denunciarne il furto o lo smarrimento risultando, a suo carico, numerose pendenze per truffe analoghe, nonostante la formale incensuratezza. Il collegio di merito, con argomentazione altrettanto logica, ha evidenziato altresì che la persona offesa aveva dichiarato di avere svolto la trattativa telefonica con un soggetto che si esprimeva in lingua italiana, ma tale circostanza non era tale da escludere la responsabilità di A.A., le cui reali capacità lessicali non erano note, ma semmai delineavano il concorso di un terzo soggetto nell'azione fraudolenta.

3. Manifestamente infondati sono il secondo e terzo motivo di ricorso con i quali si censura, rispettivamente, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e il diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Va innanzitutto precisato, ben diversamente da quanto assume la difesa che, in ordine ad entrambi i profili, la Corte territoriale si è espressamente pronunciata per quanto concerne la posizione dell'odierno ricorrente, essendo evidente il refuso contenuto nella sentenza impugnata laddove si afferma che il proscioglimento per particolare tenuità del fatto ed il riconoscimento della attenuante del danno lieve erano stati invocati dal coimputato B.B. il quale, invece, su tali specifici punti non aveva proposto motivo di appello, a differenza di A.A..

Tanto premesso, la causa di non punibilità è stata esclusa in ragione del rilevante danno patrimoniale subito dalla persona offesa (esborso di 1000,00 Euro a fronte della mancata consegna del bene), così correttamente applicando uno dei parametri di valutazione fissati dall'art. 131 bis cod. pen.

Essa infatti si configura laddove la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alle modalità della condotta e alla esiguità del danno o del pericolo, risulti caratterizzata da una offensività minima (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731; Sez. 6 n- 40278 del 21/09/2021, Cerello, Rv. 279311; sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020,

Molino, Rv 279311) e purch  il comportamento non sia abituale.

In ragione della entit  del pregiudizio arrecato alla vittima    ragionevolmente valutato non minimale, ma neppure esiguo      stata esclusa anche lâ  attenuante di cui all  art. 62 n. 4 cod. pen.

Si tratta di accertamenti rimessi al giudice di merito che, in quanto immuni da vizi logico-giuridici, non sono censurabili in sede di legittimit  .

4. A giudizio di manifesta infondatezza deve pervenirsi anche con riferimento al quarto motivo di ricorso.

La Corte territoriale (pag. 6 della sentenza) non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e ha motivato tale diniego in ragione della mancanza di elementi positivamente valutabili, cos   adempiendo al proprio onere argomentativo.

Va ricordato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui lâ  applicazione della diminuyente prevista dall  art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un

diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalit  dell  imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; soprattutto dopo la modifica dell  art. 62-bis cod. pen. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuyente, non rileva lo stato di incensuratezza dell  imputato,    sufficiente che il giudice di merito si limiti a dar conto della assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.).

5. Manifestamente infondato   , infine, il quinto motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all  art. 58 legge n. 689 del 1981, nonch   lâ  assenza e illogicit  della motivazione in punto di mancata applicazione di sanzione sostitutiva.

Al di l  del profilo inerente alla necessit  o meno di conferimento di procura speciale al difensore da parte dell  imputato che era assente nel giudizio di appello (si veda il verbale di udienza del 25/02/2025, la Corte di appello    con valutazione di merito immune da vizi logici e quindi non sindacabile dal giudice di legittimit       pervenuta al diniego delle invocate pene sostitutive (sanzione pecuniaria o libert  controllata) osservando come A.A.   soggetto solo formalmente incensurato essendo attinto da numerose denunce per fatti analoghi a quello sottoposto a giudizio e non aveva introdotto alcunch  in ordine alle proprie condizioni di vita, necessarie per valutare lâ  idoneit  delle stesse alla rieducazione e, nel contempo, ad assicurare

la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati, come espressamente previsto dall'art. 58 legge n. 689 del 1981.

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Conclusione

Così deciso in Roma il 02 luglio 2025

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2025

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *“Inammissibile il ricorso per cassazione che, nel contestare il giudizio di responsabilità, deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto tale doglianza non rientra nel vizio di legittimità ma deve essere ricondotta ai limiti di ammissibilità dei vizi di motivazione fissati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..”*

Supporto Alla Lettura :

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione, nel processo penale, disciplinato dagli art. 606 e ss. c.p.c., è un mezzo di impugnazione ordinario, costituzionalmente previsto avverso i provvedimenti limitativi della libertà personale ed esperibile negli altri casi previsti dal codice di procedura penale, tramite il quale l'impugnante lamenta un errore di diritto compiuto dal giudice nell'applicazione delle norme di diritto sostanziale (c.d. *error in iudicando*) o di diritto processuale (c.d. *error in procedendo*). Legittimata a ricorrere è la parte che vi abbia interesse e conseguentemente le parti necessarie quali l'imputato (a mezzo di difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori) e il pubblico ministero. Altre parti, possono proporre ricorso anche le parti ritualmente costituite come la parte civile, civilmente responsabile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria. I giudici della Cassazione possono decidere soltanto nell'ambito dei motivi palesati dal ricorrente, in quanto il giudizio verte sulla fondatezza di tali motivi che devono corrispondere alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606 c.p.p.:

- eccesso di potere;
- error in iudicando;
- error in procedendo;
- mancata assunzione di una prova decisiva;
- carenza o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorso può essere presentato da una parte o da un suo difensore, che deve essere iscritto ad un albo speciale predisposto dalla Corte stessa, (in mancanza viene nominato uno d'ufficio), quindi il Presidente della Cassazione assegna il ricorso ad una delle sei sezioni della Corte a seconda della materia e di altri criteri stabiliti dall'ordinamento giudiziario. Se rileva l'inammissibilità del ricorso, lo assegna alla VII Sezione Penale (c.d. Sezione Filtro), composta dai magistrati di Cassazione delle altre Sezioni Penali che vi si alternano a rotazione biennale. Entro 30 giorni la sezione adotta si riunisce in Camera di Consiglio e decide se effettivamente esiste la causa evidenziata dal Presidente, in mancanza rimette gli atti a quest'ultimo. Come nel procedimento civile, la Cassazione si riunisce a Sezioni Unite quando deve decidere una questione sulla quale esistono pronunce contrastanti della Corte di Cassazione stessa o per questioni di importanza rilevante. Qualora non si proceda in camera di consiglio, l'art. 614 c.p.p. prevede l'ovvia fase dibattimentale. Particolarità è che la sentenza non viene emanata dopo la chiusura del dibattimento, ma subito dopo il termine dell'udienza pubblica. Tuttavia il presidente può decidere di differire la deliberazione ad un'udienza successiva se le questioni sono numerose o particolarmente importanti e complesse. Sono quattro i tipi di sentenza che la Corte può emettere:

Giurispedia.it